CTR ROMA - Atti societari sotto la lente

Quando il Fisco pesa la gestione

La scelta di una società di non escutere gli interessi moratori da società clienti appartenenti allo stesso gruppo può essere censurata dall'amministrazione finanziaria. La quale, in ragione dell'antieconomicità del comportamento, può imputare come ricavi non contabilizzati gli interessi attivi maturati sui crediti vantati dalla società contribuente nei confronti delle società clienti.

Questo principio è stato enunciato dalla Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza n. 115/08/05. I giudici capitolini, richiamando quanto affermato dalla Cassazione sulla possibilità per il Fisco di disconoscere i costi che derivano da un comportamento antieconomico del contribuente, hanno affermato la legittimità della pretesa erariale fondata sull'imputazione al contribuente di ricavi ritenuti non dichiarati in quanto derivanti da una scelta gestionale (mancata escussione di interessi moratori) non opponibile al Fisco perché non giustificata da una valida ragione economica.

• **Il fatto.** L'amministrazione finanziaria aveva contestato a una società di un gruppo societario l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da interessi attivi maturati su crediti vantati nei confronti di altre società del gruppo sulla base di contratti di leasing in relazione ai quali la società contribuente aveva rinunciato alla riscossione degli interessi di mora. Per i giudici romani la rettifica dell'ufficio, pur in assenza di una norma specifica che imponga al contribuente il comportamento contestato, deve considerarsi fondata, in quanto conforme ai principi generali sull'accertamento, ovvero sulla possibilità concessa al Fisco (articolo 39 Dpr 600/73) di affermare l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti.

• **Il comportamento antieconomico.** Questo può assumere (articolo 39), il valore di presunzione grave, precisa e concordante solo se risulta caratterizzato dai connotati dell'inspiegabilità, dell'immediata percepibilità, della mancanza di una giustificazione e dell'assoluta contrarietà ai canoni dell'economia: in sostanza il comportamento antieconomico del contribuente può essere posto a fondamento dell'accertamento se è tale da poter essere considerato, in astratto, come contrario agli interessi perseguiti dall'imprenditore e, in concreto, non è sorretto da una valida motivazione economicamente sostenibile.

Nel caso affrontato dalla Ctr di Roma, si è ritenuto che la rinuncia da parte della società contribuente alla riscossione degli interessi di mora pur potendo essere in astratto "economicamente" giustificabile sulla base di valide motivazioni economiche (fidelizzazione del cliente) doveva considerarsi in concreto non giustificabile e, quindi, inefficace rispetto alla norma fiscale. Questo perché il comportamento è stato posto in essere esclusivamente nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo societario rispetto alle quali non era ravvisabile alcuna valida ragione economica potendo, pertanto, fondatamente presumersi che tale comportamento sia stato realizzato a fini elusivi per far gravare costi finanziari ora su una, ora su un'altra società del gruppo.

Il principio enunciato dalla sentenza sembra, quindi, affermare la possibilità per il Fisco di contrastare sulla base dell'articolo 39, comma 1, lettera d) i fenomeni di *transfer pricing* interno, non tenendo tuttavia conto del fatto che nella vigente normativa tributaria il potere del Fisco di rettificare le operazioni commerciali sulla base del valore normale è dettato dall'articolo 109, comma 7, del Tuir unicamente per transazioni intercorse fra società residenti e società non residenti e non fra soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano.

LUIGI FERRAJOLI

L'accertamento

Quando il Fisco può sindacare le scelte dell'imprenditore

- **Comportamenti sindacabili.** L'amministrazione finanziaria sulla base dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/72 può sindacare le scelte gestionali dell'imprenditore in relazione al disconoscimento dei costi e all'imputazione dei ricavi
- **Requisiti.** Il comportamento antieconomico del contribuente può essere sindacato e posto a fondamento dell'accertamento se assume il valore di presunzione grave, precisa e concordante. A tal fine deve essere caratterizzato dai connotati dell'inspiegabilità, della mancanza di una giustificazione e dell'assoluta contrarietà ai canoni dell'economia. In sostanza è censurabile la condotta che può essere considerata, in astratto, come contraria agli interessi perseguiti dall'imprenditore e, in concreto, come non sorretta da una motivazione economicamente sostenibile